



Dicembre 2014 , n.3

Tributi locali

Normativa generale



Sommario

PAG. 2

La TARI

PAG. 3

Quanto costa il ravvedimento

PAG. 4

FAQ



CONFINDUSTRIA VERONA

www.confindustria.vr.it

LA TARI

Tari è l'acronimo di TAssa Rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.

È dovuta da chiunque possieda o detenga (solo dall'utilizzatore), a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative.

La TARI si compone di:

- una **quota fissa** destinata a finanziare i costi fissi ed indivisibili del servizio e viene determinata tenendo conto della superficie dei locali occupati;
- una **quota variabile** destinata a coprire i costi di gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, trattamento, smaltimento ecc.) e viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare per le utenze domestiche e della superficie.



CHI DEVE PAGARE	La TARI è dovuta, da chiunque, persona fisica o giuridica, italiana o straniera possieda o detenga, anche senza titolo specifico, locali ed aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti esistenti nel territorio comunale.
RESPONSABILITÀ SOLIDALE	In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
DICHIARAZIONE	Ai fini della dichiarazione TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES. I soggetti tenuti al pagamento della TARI, per la prima volta, devono dichiarare entro il 30 giugno dell'anno successivo l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa mediante la compilazione di appositi moduli predisposti dal comune. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
SUPERFICI TASSABILI	Si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
SUPERFICI NON TASSABILI	Non sono tassabili le superfici ove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
RIDUZIONI DELLA TARIFFA	Il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive (novità rispetto alla TARES). L'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, che riportiamo in allegato, con l'indicazione delle superfici delle aree sopra individuate ai fini della corretta determinazione delle aree tassabili.
CESSATA OCCUPAZIONE DEI LOCALI	La dichiarazione di cessata occupazione di locali e/o aree scoperte operative fa cessare l'applicazione della tassa dalla data di presentazione della dichiarazione. In caso di cessazione antecedente alla data di dichiarazione può essere dato ricorso allo sgravio e/o rimborso della tassa solo se debitamente provata.

SANZIONI ED INTERESSI

Per l'omesso, il parziale od il tardivo versamento del tributo si applica la sanzione nella misura del 30% di ogni importo non versato e inoltre vengono calcolati gli interessi di mora nella misura del vigente tasso legale con maturazione giornaliera, a decorrere dal giorno in cui diventano esigibili

Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00

Per l'infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00

In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal comune al contribuente entro 60 giorni dalla notifica, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

Il comune ha facoltà di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale

QUANTO COSTA IL RAVVEDIMENTO

In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC (Imposta Unica Comunale), è possibile regolarizzare la violazione con l'istituto del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 471 del 18 dicembre 1997, ed esteso alla IUC dall'articolo 1, comma 695, della legge 147 del 27 dicembre 2013.

È necessario che «la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza».

Gli interessi legali sono dell'1% su base annua e vanno calcolati in proporzione ai giorni di ritardo.

La sanzione ordinaria sarebbe del 30%, ma con il ravvedimento operoso è ridotta:

- allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, per i primi 14 giorni di ritardo;
- al 3% dal quindicesimo al trentesimo giorno di ritardo;
- 3,75% dal trentunesimo giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione Tasi relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione.

Ad esempio, se la regolarizzazione avviene dopo dieci giorni dalla scadenza, la sanzione è pari al 2%, mentre se avviene dopo quattordici giorni dalla scadenza, è pari al 2,8 per cento.



Un problema che riguarda la Tasi, è quello degli importi bassi, cioè al di sotto dei quali l'acconto o il saldo non deve essere pagato.

In generale, infatti, si paga solo da 12 euro in su e questo importo va «riferito all'imposta complessivamente dovuta, con riferimento a tutti gli immobili situati nello stesso Comune, come espressamente previsto dalle linee guida al regolamento Imu pubblicate sul sito del Dipartimento», (questo è quanto emerso in una risposta fornita dal ministero dell'Economia e delle finanze il 13 gennaio 2014 a una Faq sulla mini-Imu, ma applicabile anche alla Tasi e alla Tari).

Vanno considerati anche gli eventuali importi minimi di pagamento stabiliti dai regolamenti comunali quindi ne segue che, se il Comune non ha stabilito una soglia diversa, si paga soltanto da 12 euro in su.



TASI: IMMOBILE ACCATASTATO CON UNA UNICA RENDITA, OCCUPATO CONTEMPORANEAMENTE DAL PROPRIETARIO E DAL LOCATARIO, CHI PAGA ?

Essendo l'immobile locato e parzialmente utilizzato anche dal proprietario - locatore, e non, quindi, in via esclusiva dal locatario, la TASI deve essere assolta esclusivamente a nome del proprietario, il quale deve versare il 100% e non il 70 % del tributo medesimo.

Al solo fine di regolare i rapporti obbligatori interni tra le parti, si ritiene equo ed opportuno suggerire, al proprietario che intenda farsi restituire, dalla parte conduttrice, il 30% della TASI versata per intero, di richiedere, ad ogni singolo soggetto locatario, una quota del predetto 30%, determinata in misura proporzionale ai metri quadrati (od ai vani) di fatto occupati ed utilizzati dal locatario medesimo.

E' LEGITTIMO RITENERE CHE LA RATA D'ACCONTO TASI DEBBA ESSERE CALCOLATA SEGUENDO LE STESSE REGOLE DELL'IMU E NON SIA, QUINDI, RAPPORATA AL PERIODO DI RIFERIMENTO (ES. TRIMESTRE, SEMESTRE, ECC.)?

Si ritiene che si possano applicare le regole dell'IMU. Se, ad esempio, il contribuente ha acquistato il fabbricato a maggio, la prima rata deve essere calcolata in ragione del 50% dell'imposta dovuta su otto dodicesimi.

QUALE SUPERFICIE SI CONSIDERA AI FINI DELLA TARI?

Per l'applicazione della Tari si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari ordinarie iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari, quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. Da notare però che per queste unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un regime transitorio e uno permanente. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l'allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali come suddetto.

Secondo l'art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014) l'obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria vi sarà solo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici.

Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano (quindi quelle incluse nelle categorie catastali D ed E) la superficie assoggettabile alla Tari rimane quella calpestabile.

Secondo l'Osservatorio del mercato mobiliare la superficie utile calpestabile è: la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono però esclusi: a) i locali con altezza inferiore a 1,5 mt; b) le rientranze e sporgenze per motivi estetici, salvo che siano fruibili; c) scale, pianerottoli e ballatoi comuni; d) le scale all'interno dell'unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale; e) i locali tecnici.

